

**N. 00566/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00399/2011 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 399 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Sixma Srl, rappresentata e difesa dagli avv. M. Gabriella Spata e Federica Guariglia, con domicilio eletto presso la prima di esse in Lecce, via Zanardelli n. 60;

contro

Comune di Casarano, rappresentato e difeso dall'avv. Deborah Calavita, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

per l'annullamento

della determina 1/9/2010 n. 208, notificata il 28/1/2011, con cui il Responsabile del Suap - Commercio del Comune di Casarano, ha disposto la revoca dell'autorizzazione amministrativa 5/11/2008 n. 13 per l'esercizio dell'attività di noleggio veicoli con conducente, la restituzione della stessa e delle targhe identificatrici; di ogni altro atto

presupposto, connesso, collegato e consequenziale ivi compresa la nota 9/6/2010 n. 17941;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casarano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori Spata M. Gabriella e Calavita Deborah;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 5 novembre 2008 la società ricorrente ha ottenuto l'autorizzazione, da parte del Comune di Casarano, per l'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente.

In data 9 giugno 2010 la stessa amministrazione comunale comunicava l'avvio del procedimento di revoca data l'assenza dei requisiti concernenti rimessa e sede le quali, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente, non sarebbero rinvenibili o comunque non sarebbero situate nel territorio del Comune di Casarano.

A seguito di osservazioni presentate oralmente seguiva provvedimento definitivo di revoca della suddetta licenza in quanto, come già anticipato, "non è stato possibile individuare l'autorimessa nella strada indicata né tanto meno la sede del vettore".

Tale provvedimento veniva impugnato: a) per violazione di legge, atteso che la disposizione che impone la ubicazione di sede e rimessa esclusivamente nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza sarebbe entrata in vigore successivamente all'adozione

dell'autorizzazione in esame, essendo stata introdotta, la norma di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 21 del 1992, con il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207. Inoltre per la violazione di tali disposizioni sarebbero comminate sanzioni amministrative diverse dalla revoca, ossia la sospensione dal ruolo, e non necessariamente la revoca della licenza;

b) per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, dato che il locale ove è situata la rimessa sarebbe ben visibile alla via Matteotti n. 2 in Casarano. La sede della società è invece situata in Lecce alla via Petrarca n. 2

Venivano inoltre proposti motivi aggiunti avverso il regolamento comunale di cui alla delibera n. 24 del 2002, riproponendo nella sostanza le stesse ragioni di gravame sopra evidenziate.

Si costituiva in giudizio l'amministrazione comunale intimata per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni che formeranno più avanti oggetto di specifica trattazione.

Con ordinanza n. 312 del 14 aprile 2011 veniva rigettata l'istanza di tutela cautelare.

Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2012 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso il ricorso è infondato sotto l'assorbente profilo dell'assenza del requisito della ubicazione della sede nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza. Ed infatti:

a) l'art. 8, comma 3, della legge n. 21 del 1992, come introdotto dall'art. 29 del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008, prevede che “per poter conseguire e *mantenere* l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione”;

b) come è evidente, la disposizione si riferisce non solo alle autorizzazioni che debbono essere ancora conseguite alla data di entrata in vigore della medesima, ma anche a quelle che a tale stesso momento erano già state rilasciate e che, per essere conservate (o meglio *mantenute*), dovevano adeguarsi ai requisiti prescritti in ordine a sede e rimessa, pena il ritiro delle medesime;

c) ai sensi dell'art. 7-*bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, tale disposizione è entrata in vigore il 1° aprile 2010;

d) il provvedimento di revoca è intervenuto il 1° settembre 2010, ossia nella fase in cui la società ricorrente avrebbe dovuto adeguarsi ai suddetti requisiti;

e) requisiti che, almeno per quanto riguarda la sede, senz'altro non risultano soddisfatti, dato che la sede della società si trova pacificamente, ossia per stessa ammissione di parte ricorrente, in Lecce e non in Casarano, come richiesto dalla citata normativa di settore;

f) pertanto, correttamente l'amministrazione ha provveduto alla revoca, non potendo più essere mantenuta la relativa licenza, e ciò a prescindere dalla presenza o meno della rimessa nel territorio del Comune di Casarano, dato che i due requisiti (sede legale e rimessa) debbono sussistere in via cumulativa e non in via alternativa.

In ulteriore analisi, non risultano applicabili al caso di specie, in alternativa alla revoca della licenza, le sanzioni di cui all'art. 11-*bis* della richiamata legge n. 21 del 1992 (sospensioni del ruolo fino alla cancellazione), dato che esse si riferiscono per lo più alle modalità di esercizio dell'attività di noleggio con conducente (concernenti nella sostanza la circolazione, lo stazionamento e il posteggio dei mezzi, nonché i rapporti con l'utenza) e non ai requisiti richiesti per il rilascio della licenza, la cui mancanza può dare luogo al diniego di

autorizzazione oppure alla sua revoca, qualora essa sia già stata rilasciata nei termini di cui si è detto, ossia prima della entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 8, comma 3, della legge stessa.

Né al riguardo si poteva addivenire all'annullamento della autorizzazione, come sostenuto in via subordinata da parte ricorrente, non trattandosi di illegittimità originaria ma sopravvenuta, emersa ossia a seguito della entrata in vigore del decreto-legge n. 207 del 2008, che ha esteso i requisiti della sede e della rimessa anche alle autorizzazioni già rilasciate in quanto requisiti da *mantenere*, cioè da possedere dopo l'entrata in vigore della disposizione, anche se in precedenza non esistenti.

Per le ragioni suddette il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con compensazione integrale delle spese di lite, stante la complessità della fattispecie esaminata anche sotto il profilo normativo e stante la evidente novità della questione sottesa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Massimo Santini, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)